

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 604**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori TESSITORE, BERLINGUER, ACCIARINI  
e PASSIGLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2001**

—————

Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che viene proposto al vostro esame risponde ad una esigenza largamente avvertita dalla parte più rigorosa della comunità accademica, come è attestato, tra l'altro, dal documento approvato di recente dalla Conferenza permanente dei Rettori, nonché dalla più avvertita opinione pubblica.

Le ragioni di principio sono difficilmente contestabili dal momento che la norma proposta consente di introdurre nelle procedure valutative per l'accesso ai ruoli universitari il criterio del giudizio assoluto, superando quello dell'idoneità, che non sempre ha assicurato contributi appropriati al miglioramento del personale docente universitario. Si aggiunga che prevedere il criterio del vincitore unico anche per le procedure concorsuali per professori associati e professori ordinari significa rendere uniforme la modalità di accesso alla vita universitaria. Infatti le disposizioni della legge in vigore per i concorsi a ricercatore universitario già prevedono il vincitore unico.

Non va trascurato che oggi la norma proposta trova giustificazione anche in ragioni contingenti, pur se non di poco momento. Se, infatti, il criterio dell'idoneità (in prima applicazione della legge 3 luglio 1998, n. 210, tre idonei, a regime 2) poteva ritenersi utile dopo un lungo periodo di rari concorsi, con la conseguenza di ingiuste delusioni di molte legittime aspettative, oggi siffatta argomentazione non trova alcuna giustificazione. Infatti non può non essere tenuta in conto la preoccupante esistenza di un numero considerevole di idonei non chiamati

da sedi universitarie, anche in ragione degli scarsi fondi a disposizione degli atenei.

Sembra perciò, più che opportuno, urgente il blocco di siffatto aumento esponenziale di aventi titolo all'immissione nei ruoli universitari, che potrebbe preludere ad una forte pressione per ottenere un infausto provvedimento di inquadramento *ope legis*, con conseguente screditamento del sistema universitario.

Coerentemente con il principio del vincitore unico (di cui all'articolo 1 del disegno di legge proposto) deve essere prevista la possibilità da parte delle facoltà di non procedere alle chiamate di vincitori, qualora, con motivata relazione assunta a maggioranza degli aventi diritto al voto, si ritenga che la personalità scientifica del vincitore non risponda alle esigenze didattiche e scientifiche documentate della facoltà che ha richiesto l'emanazione del bando, indicando in esso le proprie esigenze. D'altra parte va egualmente garantita al vincitore la possibilità di non veder disperso il riconoscimento ricevuto. Da ciò il diritto ad essere chiamato da sedi universitarie diverse da quelle che hanno chiesto la emissione del bando entro un periodo di tempo definito, né breve, né lungo.

La proposta avanzata, in conclusione, risponde ad una logica di qualificazione e stabilizzazione del sistema universitario in una fase di importante trasformazione e può essere foriera di un sistematico intervento sullo stato giuridico dei docenti, che è esigenza non ulteriormente differibile.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle commissioni giudicatrici e l'indicazione del vincitore delle procedure relative a posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore entro sessanta giorni dalla data del decreto rettorale di accertamento della regolarità formale degli atti delle procedure concorsuali. L'università che ha emanato il bando può, con motivata deliberazione da assumere con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, non procedere alla chiamata del vincitore, quando il suo profilo scientifico non risponda alle comprovate esigenze didattiche e scientifiche della facoltà. In tale caso la facoltà può chiedere l'indizione di una nuova procedura valutativa qualora non assuma la deliberazione di chiamata o lasci trascorrere inutilmente il termine dei sessanta giorni di cui alla presente lettera. Tale rinnovata richiesta di bando per il medesimo settore scientifico disciplinare può essere assunta solo dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla procedura di valutazione non utilizzata dalla facoltà proponente. Il vincitore della procedura comparativa relativa a posti di professore associato e ordinario, salvo il caso di rinuncia, ha titolo alla nomina in ruolo da parte delle università italiane entro il termine di tre anni decorrente dalla data di accertamento della regolarità formale

degli atti della commissione che lo ha proposto;».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, la lettera g) è abrogata.

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è abrogato.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono modificati in conformità alla medesima i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia per le procedure di reclutamento di professori e ricercatori universitari che saranno bandite successivamente alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 4 ovvero alla inutile decorrenza del termine di cui al medesimo comma 4.